

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1392**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PALLANTI, FERRARI MARTE, ARISIO, GHINAMI,
FERRARI GIORGIO, MANCUSO, GIANNI***Presentata l'8 marzo 1984*

Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La non sufficiente chiarezza di alcune norme della legge 24 maggio 1970, n. 336 (che prevede benefici pensionistici ai dipendenti pubblici ex combattenti) è stata causa di diverse contestazioni che hanno dato adito a pronunciamenti della magistratura per quanto attiene la individuazione dei soggetti beneficiari, nonché sulla titolarità degli oneri discendenti dall'applicazione della legge stessa.

La Corte di cassazione, con sentenza del 21 settembre 1978, n. 4247, ha negato l'applicabilità dei benefici pensionistici nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (INPS) ancorché dipendenti pubblici (parastatali) verso i quali tali benefici hanno già avuto concreta applicazione.

Onde evitare le conseguenze traumatiche che sarebbero derivate dal negare un beneficio a quanti era stato invece riconosciuto e da anni in godimento, l'INPS ha chiesto al Governo dell'epoca precise indicazioni di comportamento, ricevendo dallo stesso e da quelli che si sono via via succeduti assicurazioni circa la correttezza dell'Istituto nell'applicazione della legge n. 336 nonché sulla legittimazione della posizione dei beneficiari che sarebbe derivata da imminente provvedimento legislativo di interpretazione autentica della normativa in questione.

Poiché nonostante reiterate richieste, agli affidamenti politici non hanno fatto seguito gli atti conseguenti, il consiglio di amministrazione dell'INPS con delibera del 28 ottobre 1983, n. 212, ha deciso di inte-

ressare nuovamente il Governo e di comunicare ufficialmente ai pensionati interessati (circa 21.000) che in mancanza di adeguata soluzione legislativa entro la fine di aprile 1984 l'INPS non potrà sottrarsi all'obbligo di procedere « all'annullamento o alla ricostituzione in diminuzione delle pensioni liquidate con l'applicazione dei benefici combattentistici » con espressa riserva di procedere... « alla ripetizione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte ».

È comprensibile l'allarme e le profonde preoccupazioni che si sono diffuse fra questi lavoratori in quiescenza, alcuni da molti anni, i quali sono consapevoli del rischio di trovarsi drasticamente ridotto il proprio reddito oppure addirittura revo-

cata la pensione in godimento con l'obbligo di restituire somme che per assurdo risulterebbero indebitamente ricevute.

A prescindere da ogni valutazione di merito su questa legge (i cui benefici non sono ancora stati estesi ai lavoratori dipendenti privati e ai lavoratori autonomi ex combattenti) su un punto tutte le forze politiche hanno convenuto: l'imperfezione della legge n. 336 non può ritorcersi a danno dei legittimi destinatari; non è neppure pensabile che trattamenti in godimento possono essere ridotti o revocati.

Per queste ragioni i firmatari della presente proposta di legge si propongono di superare l'assurda situazione che si è determinata restituendo con la certezza del diritto la necessaria tranquillità ai soggetti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, vanno interpretate nel senso che devono trovare applicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore di ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle norme stesse, anche sui trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.